



In Regione Lombardia



Allegato 2

GARANZIA GIOVANI

AVVISO PER I GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI DI ETÀ COMPRESA FRA I 15 E 29 ANNI CHE NON FREQUENTANO UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE

| | |
|--|----|
| 1. Finalità dell'avviso | 3 |
| 2. Risorse finanziarie..... | 3 |
| 3. Chi può presentare domanda di Dote | 3 |
| 4. Soggetti titolati alla presa in carico | 4 |
| 5. Modalità di accesso al programma..... | 4 |
| 5.1 Registrazione e adesione al Programma Garanzia Giovani | 4 |
| 5.2 Definizione ed accesso alle fasce di intensità d'aiuto | 4 |
| 5.3 Definizione del Piano di intervento personalizzato | 4 |
| 6. Servizi ammissibili..... | 5 |
| 7. Attuazione del Piano d'Intervento Personalizzato (PIP)..... | 8 |
| 7.1 Durata massima della dote..... | 8 |
| 7.2 Rinuncia alla Dote..... | 9 |
| 8. Valutazione delle performance | 9 |
| 9. Incentivi e bonus occupazionali alle imprese | 9 |
| 9.1 Tipologia di bonus occupazionale..... | 9 |
| 9.2 Incentivi per le assunzioni in apprendistato di I e III livello (art. 3 e 5 D.lgs 167/11)..... | 10 |
| 10. Rimborso per indennità di tirocinio extra-curriculare..... | 13 |
| 11. Gestione e Controlli | 13 |
| 12. Riepilogo di tempi e scadenze | 14 |
| 13. Trattamento dei dati personali e norme generali | 14 |
| 14. Chiarimenti ed informazioni | 14 |
| 15. Riferimenti normativi | 14 |
| 16. Allegati..... | 16 |
| 16.1 Allegato B1. Precisazione percorsi formativi..... | 16 |

1. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso costituisce attuazione della D.G.R n. X/1761 del 08/05/2014, della D.G.R. n. X/1889 del 30/05/2014 e della D.G.R. n. X/1983 del 20/06/2014 di definizione del modello della Dote Garanzia Giovani.

Dote Garanzia Giovani conferma la centralità del sistema dotale. Il modello di Dote Unica Lavoro viene quindi implementato per garantire ai giovani l'attuazione del piano esecutivo regionale.

Il presente avviso è destinato al cosiddetto "stock", costituito dai destinatari dell'avviso che si rivolgono agli operatori accreditati al lavoro.

2. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano complessivamente a € 97.261.080.

Tali risorse rientrano nello stanziamento di € 173.356.313 come previsto dalla D.G.R. X/4950 del 21/03/2016 "Modifica della convenzione del piano garanzia giovani tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia e del piano esecutivo regionale di attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani".

Nell'ambito del monitoraggio dell'andamento dell'avviso, Regione Lombardia si riserva di rimodulare le risorse finanziarie messe a disposizione per l'iniziativa.

3. Chi può presentare domanda di Dote

Al momento dell'adesione alla Garanzia Giovani, i destinatari devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
- **essere in una condizione di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;**
- non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari;
- non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare;
- non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive;
- essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale;

Il soggetto che prende in carico il giovane è tenuto a verificarne i requisiti, secondo le modalità dettagliate nel Manuale di cui all'Allegato 3, e a conservare la relativa documentazione agli atti. **In particolare, il soggetto che prende in carico il giovane acquisisce un'autodichiarazione di quest'ultimo ai sensi del DPR 445/2000 ed entro 30 giorni dalla presa in carico verifica la condizione di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 attraverso i documenti "Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro" e "Patto di Servizio Personalizzato" ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 150/2015" e "Percorso del lavoratore (ex mod. C/2 storico)".**

Il giovane deve essere in possesso dei requisiti al momento della registrazione al Programma.

Al presente avviso possono partecipare anche i giovani che, avendo completato da non più di 4 mesi percorsi di istruzione, istruzione e formazione professionale, universitari e terziari (cosiddetto "flusso"), hanno facoltà di essere presi in carico o dalle istituzioni formative, scolastiche e universitarie di riferimento, come da Allegato A, o dagli operatori pubblici e privati per i servizi al lavoro nell'ambito del presente avviso.

La perdita del requisito dell'età dopo l'adesione non comporta l'esclusione del giovane dal programma. La perdita del requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione successivamente al momento dell'adesione sul portale regionale o nazionale, comporta invece l'esclusione del giovane dal programma. La verifica del permanere dei requisiti è onere dei soggetti titolati (di cui al successivo punto 4), al momento della presa in carico.

4. Soggetti titolati alla presa in carico

I soggetti titolati alla presa in carico dei giovani sono gli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro ai sensi della L.r 22/2006 e relativi atti attuativi.

Il soggetto titolato alla presa in carico del giovane può agire in partenariato con gli operatori accreditati alla formazione nonché con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie per l'erogazione di servizi di formazione; parimenti è possibile agire in partenariato con altri operatori accreditati per i servizi al lavoro per l'erogazione dei soli servizi al lavoro.

Per poter partecipare all'iniziativa, i soggetti titolati alla presa in carico e che erogano i servizi nell'ambito del presente provvedimento devono sottoscrivere digitalmente l'Atto di Adesione unico e inviarlo tramite il sistema informativo.

5. Modalità di accesso al programma

5.1 Registrazione e adesione al Programma Garanzia Giovani

Per effettuare la registrazione e l'adesione al programma Garanzia Giovani i giovani accedono al portale regionale dedicato (www.garanzীগiovani.regione.lombardia.it) e selezionano l'operatore pubblico o privato accreditato per i servizi al lavoro.

Gli operatori accreditati al lavoro sono tenuti a convocare i giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani **di norma entro 60 giorni successivi** all'adesione. Il soggetto scelto è tenuto a prendere contatto con il giovane anche se non ha un'offerta compatibile con le sue esigenze, in modo che possa riattivarsi in tempi brevi e scegliere un nuovo operatore accreditato per i servizi al lavoro. Il soggetto inizialmente scelto traccia sul sistema informativo le motivazioni che lo hanno condotto a non prendere in carico il giovane.

Il giovane convocato si presenta dall'operatore scelto e viene preso in carico, procedendo alla definizione di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP). L'operatore scelto è tenuto a tracciare a sistema l'avvenuta convocazione, il colloquio tenuto con il giovane e l'accettazione ad essere preso in carico.

Le casistiche successive all'adesione sono tracciate dall'operatore nel sistema informativo secondo le modalità specificate all'interno del Manuale di cui all'Allegato 3.

Qualora il destinatario non abbia provveduto autonomamente all'adesione e si rivolga direttamente ad un soggetto titolato alla presa in carico, questi lo supporta negli adempimenti sopra indicati.

5.2 Definizione ed accesso alle fasce di intensità d'aiuto

Una volta contattato e verificati i requisiti del giovane, il soggetto titolato alla presa in carico registra nel sistema informativo regionale Gefo (<https://gefo.servizirl.it/garanzীগiovani>) le caratteristiche del destinatario (età, genere, titolo di studio, condizione occupazionale un anno prima, permanenza in Italia) necessarie per il *profiling*. Il sistema informativo, quindi, restituisce in automatico la fascia di intensità di aiuto corrispondente tra le seguenti:

- Fascia di intensità di aiuto bassa
- Fascia di intensità di aiuto media
- Fascia di intensità di aiuto alta
- Fascia di intensità di aiuto molto alta

5.3 Definizione del Piano di intervento personalizzato

Il soggetto titolato alla presa in carico definisce con il giovane il Piano di intervento personalizzato, composto dai servizi definiti al paragrafo 6.

Il giovane, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, ha a disposizione una dote, ossia uno specifico budget, entro i cui limiti può definire con il soggetto titolato alla presa in carico i servizi più funzionali alle

proprie esigenze, con l'obiettivo ultimo di attivare un tirocinio, inserirsi nel mondo del lavoro, nonché reinserirsi in percorsi di formazione.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia e/o servizio nonché dai vincoli di modulazione, come indicato in dettaglio nei paragrafi successivi.

I servizi sono coerenti con gli standard indicati dal Programma Nazionale Garanzia Giovani e, a livello regionale, con il Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi, di cui ai d.d.u.o. del 26 settembre 2013, n. 8617 e al d.d.u.o. del 21 novembre 2013, n. 10735 e ss.mm.ii.

Per i giovani di età fino a 16 anni (che non abbiano compiuto 17 anni e comunque non in possesso di titolo di secondo ciclo) è possibile prevedere esclusivamente l'immediata attivazione della misura 2-B "reinsediamento di giovani 15-18enni in percorsi formativi" o l'assunzione in apprendistato per la qualifica o per il diploma (**Art. 43 D.lgs. 81/2015**).

I giovani non devono partecipare finanziariamente alla dote e il soggetto erogatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo.

6. Servizi ammissibili

SCHEDA 1) ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO, ORIENTAMENTO

| Servizio | min- max (ore) | Costo orario | Massimale |
|---|----------------|-------------------------|-----------|
| 1-A-1) Accoglienza e accesso ai servizi | 1h | a carico dell'operatore | // |
| 1-B-1) Definizione del percorso | 1h/2h | a carico dell'operatore | // |
| 1-C-1) Bilancio competenze | 1h/6h | € 33 | € 198 |
| 1-C-2) Colloquio specialistico | 1h/2h | a carico dell'operatore | // |

I servizi riferiti alla scheda 1) devono essere garantiti a tutti i giovani che aderiscono al programma Garanzia Giovani.

Il servizio di bilancio delle competenze (1-C-1) è riconosciuto sulla base delle ore erogate, a condizione del raggiungimento di uno dei risultati di Garanzia Giovani di cui al par. 7.

A far data dal 1 luglio 2016 le misure 1-C-1 e 1-C-2 saranno erogabili entro la durata massima di 4 ore, ai sensi della nota n. 5435 del 08/04/2016 del Ministero del Lavoro.

Il presente servizio non è riconosciuto per i giovani che ne hanno precedentemente usufruito in Dote Unica Lavoro.

SCHEDA 2-A) FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

| Servizio | min- max (ore) | Costo orario | massimale |
|--|----------------|--------------|-----------|
| 2-A-1) Corsi di formazione di specializzazione | Min 40 | € 13,34 | // |
| 2-A-2) Certificazione delle competenze in ambito non formale e informale | 5-9 | € 69,75 | € 627,75 |

I servizi 2-A sono erogabili nel rispetto di quanto di seguito previsto:

| Servizio | Fascia Bassa | | Fascia Media | | Fascia Alta | | Fascia Molto Alta | |
|----------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Durata | Modalità di riconoscimento | Durata | Modalità di riconoscimento | Durata | Modalità di riconoscimento | Durata | Modalità di riconoscimento |
| 2-A-1) | max 200 ore | 50% processo 50% risultato | max 200 ore | 50% processo 50% risultato | max 200 ore | 50% processo 50% risultato | Max 200 ore | 50% processo 50% risultato |

| Servizio | Fascia Bassa | | Fascia Media | | Fascia Alta | | Fascia Molto Alta | |
|----------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Durata | Modalità di riconoscimento | Durata | Modalità di riconoscimento | Durata | Modalità di riconoscimento | Durata | Modalità di riconoscimento |
| 2-A-2) | Non ammessa | // | Non ammessa | // | Ammessa | A processo | Ammessa | A processo |

Nell'ambito della misura 2-A è possibile fruire di servizi di formazione di specializzazione a partire dall'offerta formativa presentata per l'iniziativa.

I corsi di formazione possono essere erogati in qualsiasi momento del percorso concordato. Quindi, sarà possibile effettuare i percorsi formativi preliminarmente o contestualmente all'eventuale attivazione di un tirocinio extracurricolare e preliminarmente o successivamente alla sottoscrizione del contratto, fermo restando quanto stabilito dal presente bando in materia di requisiti per l'accesso alla Garanzia Giovani.

L'attivazione dei servizi 2-A "formazione mirata all'inserimento lavorativo" preclude l'attivazione dei servizi 2-B "reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi".

I giovani che, alla data della presa in carico da parte del soggetto titolato, hanno conseguito un titolo di studio da non più di 4 mesi non possono usufruire del servizio 2-A.

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'Allegato B1. **Non sono ammessi percorsi di formazione continua.**

A far data dal 1 luglio 2016 la misura 2-A-2 non sarà più attivabile.

La quota del percorso formativo riconosciuta a risultato presuppone l'inserimento lavorativo del giovane con uno dei contratti descritti nella scheda 3 "Accompagnamento al lavoro", della durata di almeno 180 giorni. Non è, pertanto, da intendersi un risultato l'attivazione di un tirocinio extracurricolare. I servizi formativi potranno essere liquidati, per la parte a risultato, solo a seguito dell'inserimento del codice COB che dovrà avvenire entro due mesi dalla conclusione del corso.

SCHEDA 2-B) REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI

| Servizio | min- max (ore) | Costo orario | massimale |
|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| 2-B-2) Coaching | 9h/13h mese | € 35 individuale € 15 di gruppo | // |

I servizi 2-B sono erogabili nel rispetto di quanto di seguito previsto:

| Servizio | Fascia bassa | | Fascia media | | Fascia alta | | Fascia molto alta | |
|----------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | durata | Modalità di riconoscimento | durata | Modalità di riconoscimento | durata | Modalità di riconoscimento | Durata | Modalità di riconoscimento |
| 2-B-2) | max 40 ore sulla base delle ore realizzate e comunque solo nel caso di iscrizione e frequenza a percorsi di II ciclo | | | | | | | |

Possono accedere al presente servizio esclusivamente i giovani di età inferiore a 18 anni (18 anni non compiuti) in assenza di titolo di studio secondario anche di primo grado.

L'attivazione dei servizi 2-B "reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi" preclude l'attivazione dei servizi 2-A "formazione mirata all'inserimento lavorativo".

Il servizio 2-B-2 "coaching" è riconosciuto solo a fronte di iscrizione e frequenza a percorsi di II ciclo di istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale anche con frequenza serale.

SCHEDA 3) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Il servizio 3-1-1 è erogabile a fronte di un esito occupazionale secondo la seguente articolazione:

| Servizio | Tipologia contrattuale | Fascia bassa | Fascia media | Fascia alta | Fascia molto alta |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 3-1-1) Inserimento e avvio al lavoro | Tempo indeterminato e apprendistato di I e III livello | € 1.500 | € 2.000 | € 2.500 | € 3.000 |
| | Apprendistato di II livello, tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 12 mesi | € 1.000 | € 1.300 | € 1.600 | € 2.000 |
| | Tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi | € 600 | € 800 | € 1.000 | € 1.200 |

Il presente servizio è riconosciuto a risultato. La durata minima del contratto di lavoro anche in somministrazione è di 180 giorni continuativi con la stessa azienda.

Per i contratti di somministrazione il risultato è riconosciuto a fronte di missioni attivate di almeno 180 giorni continuativi presso la stessa azienda.

Il presente servizio non viene riconosciuto nel caso di tirocini extracurricolari trasformati in contratto di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla fascia di appartenenza del giovane.

Qualora il soggetto erogatore sia una agenzia di somministrazione, in partenariato con il soggetto che prende in carico, questa dovrà attestare tramite apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, di non ricevere, a fronte dell'attività di accompagnamento, altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati. **E' fatta salva tuttavia la possibilità di avvalersi della Misura 9 (Bonus occupazionale), in base a quanto previsto dalla circolare INPS n. 129 del 26 giugno 2015.**

SCHEDA 5) TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE

I presenti servizi sono erogabili esclusivamente per tirocini extracurricolari con durata superiore ai 90 giorni continuativi con il medesimo soggetto ospitante.

All'ente promotore sono riconosciuti i seguenti servizi:

| Servizio | Durata | Costo standard | | | | Modalità di riconoscimento |
|--|--|--|--------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| | | Fascia bassa | Fascia media | Fascia alta | Fascia molto alta | |
| 5-2-1) Coaching | Max 13 ore se individuale Max 25 ore se di gruppo | € 35/ora individuale € 15/ora di gruppo | | | | A processo |
| 5-2-2) Tutoring e accompagnamento al tirocinio/work experience | // | € 200 | € 300 | € 400 | € 500 | A risultato |

Per risultato si intende la conclusione di un tirocinio extra-curricolare con durata superiore ai 90 giorni continuativi con il medesimo soggetto ospitante.

Il servizio 5-2-1 può essere attivato solo dalla data di avvio del tirocinio ed erogato anche dopo la data di conclusione del tirocinio.

Il tirocinio ha una durata massima di 6 mesi, fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Per le persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 la durata massima del tirocinio è di 12 mesi prorogabile per ulteriori 12; per i disabili ai sensi della L. 68/99 la durata massima è di 24 mesi, non prorogabili.

Si specifica che tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante non devono sussistere vincoli di parentela entro il terzo grado, ai sensi della nota del Ministero del Lavoro n. 7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni.

Non sono ammessi inoltre tirocini attivati nell'ambito di una dote successiva alla prima e con la stessa azienda.

7. Attuazione del Piano d'Intervento Personalizzato (PIP)

Il giovane e gli operatori coinvolti nell'attuazione della Dote Garanzia Giovani sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale di cui all'Allegato 3 per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

I documenti prodotti nell'ambito dei servizi erogati devono essere forniti in copia al destinatario.

Nel corso della dote il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) può essere modificato o integrato da parte dell'operatore, nel rispetto del budget, secondo le modalità stabilite nel Manuale di cui all'Allegato 3.

I risultati positivi del programma Garanzia Giovani possono essere:

- a. **Inserimento lavorativo**, rappresentato dall'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni continuativi con la stessa azienda;
- b. **Attivazione del tirocinio extra-curricolare**, rappresentata dall'avvio dell'esperienza di tirocinio della durata minima superiore a 90 giorni con la stessa azienda;
- c. **Reinserimento** di giovani 15-18enni in percorsi formativi di istruzione o di istruzione e formazione professionale, rappresentato dall'iscrizione al percorso.

7.1 Durata massima della dote

Per durata della dote si intende il periodo intercorrente tra il giorno dell'invio della dichiarazione riassuntiva unica e il giorno di conclusione dell'ultimo servizio attivato.

Al momento della presa in carico il giovane e l'operatore definiscono i servizi che compongono il PIP.

L'operatore, **entro 60 giorni dall'invio della Dichiarazione Riassuntiva Unica**, comunica a Regione Lombardia attraverso il sistema informativo l'avvio del rapporto di lavoro, dell'esperienza di tirocinio o del reinserimento nel percorso formativo. Quindi:

- In caso di inserimento lavorativo, la dote si conclude, salvo che nel PIP sia prevista formazione mirata all'inserimento lavorativo, in tal caso la persona ha a disposizione un periodo massimo di 90 giorni per la completa fruizione dei servizi previsti dal PIP a partire dalla data della comunicazione effettuata a Regione Lombardia.
- **In caso di attivazione del tirocinio, la persona ha a disposizione un periodo massimo di 12 mesi per la completa fruizione dei servizi previsti dal PIP a partire dalla data della comunicazione effettuata a Regione Lombardia. Per le persone svantaggiate e disabili, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 825/2013, tale periodo è esteso a un massimo 24 mesi.**
- In caso di reinserimento in un percorso formativo, la persona ha a disposizione un periodo massimo di 12 mesi per la completa erogazione dei servizi previsti dal PIP a partire dalla data della comunicazione effettuata a Regione Lombardia.

Se il risultato non viene raggiunto nei termini sopra indicati, la dote decade automaticamente (conclusione automatica dopo 60 giorni senza esiti).

In caso di decadenza o conclusione della dote il giovane potrà riaderire al programma.

I destinatari hanno inoltre la possibilità di accedere anche ad altre politiche regionali.

7.2 Rinuncia alla Dote

Nei casi in cui il giovane rinunci alla dote o rifiuti la proposta di politica attiva, nonché nei casi in cui il destinatario non abbia frequentato le attività previste nel PIP per 30 giorni di calendario e non risulti più raggiungibile da parte dell'operatore stesso, l'operatore potrà comunicare tramite il sistema informativo la rinuncia.

In questi casi il giovane potrà comunque riaderire al programma.

8. Valutazione delle performance

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun soggetto erogatore.

L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art.17 della L.R. 22/2006.

Verranno valorizzati gli operatori più performanti anche sotto i seguenti aspetti:

- tasso di successo, inteso come la capacità degli operatori di portare i destinatari al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, all'attivazione di un tirocinio o al reinserimento in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
- qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare anche attraverso indagini di customer satisfaction mirate.

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari dei servizi, con particolare riferimento ai target più svantaggiati.

9. Incentivi e bonus occupazionali alle imprese

All'interno del programma Garanzia Giovani le imprese che assumono possono accedere ad incentivi e a bonus occupazionali, secondo la modalità e le condizioni sotto riportate.

I bonus occupazionali di cui al paragrafo 9.1 sono gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale Organismo intermedio del programma nazionale Garanzia Giovani, che provvede pertanto a definire procedure, tempi e modalità per l'accesso e l'erogazione di tale misura.

Gli incentivi per l'apprendistato di I e III livello di cui al paragrafo 9.2, invece, sono erogati da Regione Lombardia secondo le modalità definite nei successivi paragrafi.

9.1 Tipologia di bonus occupazionale

Il riconoscimento di un bonus spetta ai datori di lavoro che, sulla base dell'intermediazione dei servizi competenti, occupino giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani con il ricorso ai seguenti contratti:

- Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi
- Tempo determinato o Somministrazione \geq 12 mesi
- Tempo indeterminato

Il bonus è esteso anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato, purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.

Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione del giovane, del *profiling* del giovane, una volta definite le sue componenti.

Per poter usufruire del bonus i datori di lavoro interessati devono presentare apposita domanda all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità definite con circolare n° 118 del 3 ottobre 2014 e successive.

L'incentivo è concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.

Pertanto, nel caso di assunzioni fuori dal territorio della Regione Lombardia le risorse stanziare nonché la tipologia contrattuale incentivata fanno riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione.

Il bonus è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (cd. *de minimis*) ed è **riconosciuta inoltre la cumulabilità (art. 7, comma 3, nuova versione, a seguito delle modifiche apportate dal D.D. n. 11\Segr D.G.\2015) con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori con riferimenti alle assunzioni a partire dal 1 maggio 2014.**

Il bonus occupazionale può essere goduto anche oltre i limiti del "de minimis" nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

| Servizio | Tipologia contrattuale | Fascia Bassa | Fascia Media | Fascia Alta | Fascia Molto alta |
|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 9-1-1) Bonus occupazionale | Tempo indeterminato | € 1.500 | € 3.000 | € 4.500 | € 6.000 |
| | Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi | | | € 3.000 | € 4.000 |
| | Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi | | | € 1.500 | € 2.000 |

Come previsto dal decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo il giovane non sia ancora stato preso in carico, i servizi competenti sono tenuti alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane che si rivolge loro.

Gli operatori sono pertanto tenuti a profilare e prendere in carico i giovani che si rivolgono loro per effettuare questo adempimento. Tali servizi sono obbligatori e, pertanto, erogati a titolo gratuito.

9.2 Incentivi per le assunzioni in apprendistato di I e III livello (art. 43 e 45 D.lgs. 81/15)

Il riconoscimento degli incentivi spetta ai datori di lavoro che assumono i giovani presi in carico nell'ambito del presente avviso, con i seguenti contratti:

- Apprendistato di I livello – **art. 43 D.lgs. 81/2015** per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- Apprendistato di III livello – **art. 45 D.lgs. 81/2015** per l'alta formazione e la ricerca.

Tali contratti devono essere stati attivati:

- a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, per i giovani presi in carico nell'ambito dello stesso;
- a partire dal 16 luglio 2014, per i giovani presi in carico nell'ambito della prima attuazione del programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia, di cui al d.d.u.o. n. 6758 del 14 luglio 2014.

All'azienda è, pertanto, riconosciuto il seguente incentivo annuo per l'intera durata del periodo di apprendistato:

| Scheda Nazionale | Servizio | Massimale incentivo |
|------------------|--|--|
| 4- Apprendistato | 4-A-2 Incentivi per le assunzioni apprendistato art. 43 D.lgs 81/15 | € 2.000/anno se minorenni € 3.000/anno se maggiorenni |
| | 4-C-1 Incentivi per le assunzioni apprendistato art. 45 D.lgs 81/15 | € 6.000/anno |

L'incentivo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013, nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (cd. *de minimis*). Nel caso di assunzione a tempo parziale il contributo viene ridotto proporzionalmente rispetto alle ore previste dal contratto.

I datori di lavoro ammissibili sono le imprese private, ossia le entità che, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, esercitano un'attività economica che indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercitano un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.

Non possono usufruire degli incentivi previsti gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- rispettare i principi del Regolamento UE n. 1407/2013 (*de minimis*).

Aiuti *de minimis*

Gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Reg. (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti concessi anche a norma di altri regolamenti *de minimis* solo se l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una impresa unica non supera il massimale dei 200.000 euro (o 100.000 euro per il settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Se, invece, si tratta di contributi *de minimis* concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il cumulo è ammesso fino al massimale previsto nel Reg. (UE) n. 360/2012. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali sopra citati, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del citato Regolamento.

Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente

sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Possono beneficiare dei contributi le imprese operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli specificatamente indicati nell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 .

Inoltre, le risorse finanziarie di cui al presente avviso non saranno concesse a imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 734/2013.

Le imprese in difficoltà non sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti *de minimis*.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo e conservati fino alla domanda di liquidazione.

Le imprese dovranno presentare, attraverso il sistema informativo regionale:

- la domanda di incentivo utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia e sottoscritta digitalmente, secondo quanto previsto dal Manuale di cui **all'Allegato 3**;
- il codice del modello unificato LAV di assunzione del giovane;
- una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante eventuali altri aiuti *de minimis*, oggetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis*, nonché altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti, al fine della verifica che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo.

La domanda di incentivo può essere presentata nei limiti delle risorse di pertinenza della misura 4 "Apprendistato" così definito nella convenzione approvata con D.G.R. n° 1761 del 08/05/2014 **e modificata dalla D.G.R. n° 4950 del 21 marzo 2016**, fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di rimodulare il piano finanziario. Non saranno ammesse domande di finanziamento per incentivi riferiti ad annualità contrattuali successive al 2018.

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta ammissione della domanda. Nel caso di esaurimento delle risorse, al momento della presentazione, la domanda di contributo viene messa in lista di attesa. Sulla base della data e ora di salvataggio della richiesta di contributo, il sistema informativo assegna una posizione nella lista d'attesa (1°, 2°, 3°,...). Qualora le risorse tornino ad essere disponibili, il sistema procederà automaticamente all'accoglimento della domanda scorrendo la lista di attesa nell'ordine sopra illustrato.

La richiesta di liquidazione sarà effettuata direttamente dall'azienda al termine **di ciascuna annualità formativa (minimo 6 mesi a partire dalla data di assunzione)**, attraverso il sistema informativo regionale utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, prevista **nell'Allegato 3**. Le richieste di liquidazione devono essere effettuate entro 30 giorni **dal termine di ciascuna annualità formativa** a cui si riferisce la richiesta di incentivo. In fase di liquidazione Regione Lombardia si riserva di verificare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso al finanziamento e che questi ultimi sia stati conservati fino alla domanda di liquidazione.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra azienda e lavoratore si interrompesse, l'azienda sarà tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia. Nei casi di chiusura anticipata per cause non addebitabili al datore di lavoro, l'azienda dovrà inviare un'apposita richiesta di **liquidazione dell'incentivo economico a seguito di chiusura anticipata del rapporto di lavoro**. Regione Lombardia provvederà alla riparametrazione dell'incentivo dovuto sulla base dell'effettiva durata del periodo di apprendistato. Nel caso contrario, ossia quello in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi per cause imputabili all'azienda, non sarà riconosciuto a quest'ultima nessun incentivo rispetto all'intera annualità contrattuale in cui si è verificata l'interruzione del rapporto.

Qualora a seguito dei controlli effettuati risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate oltre agli interessi legali.

10. Rimborso per indennità di tirocinio extra-curriculare

L'indennità di tirocinio è stabilita nel rispetto della normativa dettata dalla Regione in cui ha sede il soggetto ospitante.

L'indennità di tirocinio è riconosciuta esclusivamente per l'attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata di almeno 120 giorni continuativi presso il medesimo soggetto ospitante.

L'indennità è riconosciuta ai giovani presi in carico nell'ambito del presente avviso nonché, a partire dalla data del 16 luglio 2014, nell'ambito della prima attuazione del programma Garanzia Giovani in Regione Lombardia, di cui al d.d.u.o. n. 6758 del 14 luglio 2014.

Regione Lombardia prenota l'indennità di tirocinio al valore di € 1.200 al momento dell'approvazione del PIP che individua un tirocinio di durata di almeno 120 giorni, nel rispetto dei massimali previsti.

Regione Lombardia corrisponde l'indennità al tirocinante sulla base delle seguenti condizioni di ammissibilità e dei seguenti massimali, fino a un massimo di 12 mesi (24 per i soggetti svantaggiati o disabili).

| Scheda Nazionale | Servizio | Condizioni di ammissibilità | Massimale |
|---------------------------------|---|---|--|
| 5 - Tirocinio extra-curriculare | 5-1-1 Tirocinio extra-curriculare – indennità | Raggiungimento del 120esimo giorno di tirocinio | 120 giorni (400 €) 150 giorni (800 €) 180 giorni (1200 €) + € 200/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° mese (180 gg) |

Le indennità sono prenotate fino ad esaurimento delle risorse di pertinenza della relativa quota della misura 5 "Tirocinio extra-curriculare", come definita nella convenzione di cui alla D.G.R. n. 1761 del 08 maggio 2014 e modificata con D.G.R. N. 4950 del 21 marzo 2016, fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di approvare nuove risorse destinate alla copertura di eventuali domande presentate successivamente.

Regione Lombardia, per quanto concerne i tirocini già attivati nell'ambito della prima attuazione del programma Garanzia Giovani, di cui al d.d.u.o. n. 6758 del 14 luglio 2014, accantonerà le relative risorse nei limiti delle condizioni di ammissibilità e dei massimali stabiliti.

La prenotazione delle risorse relative all'indennità di tirocinio è confermata nel momento in cui il soggetto promotore ne comunica l'attivazione a Regione Lombardia, la quale, al fine di accelerare la fruizione dell'indennità da parte del tirocinante, chiede al soggetto ospitante o promotore di anticiparne l'erogazione.

Al momento della comunicazione di conclusione del tirocinio, Regione Lombardia provvede al rimborso della indennità anticipata, previa trasmissione da parte di questi della domanda di rimborso entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del tirocinio nel rispetto dei massimali sopra indicati, anche qualora il tirocinio abbia sede in altra Regione/Provincia Autonoma.

11. Gestione e Controlli

Per la corretta gestione e liquidazione dell'iniziativa si fa riferimento al Manuale di cui all'Allegato 3.

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

A tal fine i soggetti attuatori sono tenuti a conservare la documentazione relativa al progetto agli atti, secondo le modalità esplicitate nel Manuale di cui all'Allegato 3.

A seguito dei controlli Regione Lombardia provvederà a inoltrare a IGRUE tutte le informazioni necessarie per la liquidazione degli importi richiesti.

12. Riepilogo di tempi e scadenze

Dal giorno successivo la pubblicazione del presente avviso i giovani inoccupati/disoccupati dai 15 ai 29 anni hanno come primo accesso alle politiche regionali il programma Garanzia Giovani.

Pertanto da tale data:

- ai giovani da 15 ai 29 anni, inoccupati/disoccupati, è inibito come primo accesso Dote Unica Lavoro;
- i soggetti di cui al paragrafo 4 potranno, tramite sistema informativo (<https://gefo.servizirl.it/garanzigiovani>), tracciare per ogni giovane che ha aderito al programma, l'avvenuta convocazione e l'avvenuto colloquio ovvero le diverse possibili condizioni di cui al paragrafo 5.1.

La presa in carico proseguirà fino ad esaurimento delle risorse stanziare e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018.

Le domande di liquidazione potranno essere presentate fino al 30 giugno 2018.

13. Trattamento dei dati personali e norme generali

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art.2 della L.241/90 è il Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro.

14. Chiarimenti ed informazioni

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un soggetto erogatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina: www.dote.regione.lombardia.it

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli **Sportelli SpazioRegione** disponibili sul sito www.spazio.regione.lombardia.it con l'indicazione delle sedi e dei relativi orari di apertura;

Gli operatori accreditati che aderiscono all'avviso e che necessitano di informazioni procedurali relative all'avviso, possono accedere alla piattaforma "Cruscotto Lavoro" e utilizzare la procedura di richiesta assistenza del ticketing online:

cruscottolavoro.servizirl.it

Per problemi tecnici relativi al sistema informativo GEFO o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde **800.131.151**

15. Riferimenti normativi

Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'"Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis";

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, "Youth Employment Initiative";

Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015";

Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

Accordo di Partenariato del 18 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

D.G.R. X/1761 dell' 8 maggio 2014 "Determinazione in merito alla convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani";

D.G.R. X/1889 del 30 maggio 2014 "Approvazione del piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani";

D.G.R. X/1983 del 20 giugno 2014 "Determinazioni in ordine all'attuazione della garanzia per i giovani e modifiche delle Modalità operative di dote unica lavoro di cui alla DGR del 4 ottobre 2013 n. X/748";

D.lgs n. 167 del 14 settembre 2011, recante il "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

D.lgs n.198 del 11 aprile 2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

La legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare gli articoli 18,19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l'istituzione della scuola bottega e ogni forma di apprendistato;

La legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i., ed in particolare l'articolo 21 che valorizza l'apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità;

D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 "Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro";

D.G.R. del 25 ottobre 2013 n. 825 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" e successivi provvedimenti attuativi;

D.D.U.O. del 31 ottobre 2012, n.9749 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale – sezione B – e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. X/2412;

D.D.G. del 20 dicembre 2012, n.12417, "Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'albo degli accreditati al sistema regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale – sezione B – extra ddif – e servizi al lavoro";

D.d.u.o del 20 dicembre 2012, n. 12453 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";

D.D.U.O. del 26 settembre 2013 n. 8617 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro";

D.D.U.O. del 21 novembre 2013 n. 10735 "Aggiornamento del documento Offerta dei servizi formativi".

16. Allegati

16.1 Allegato B1. Precisazione percorsi formativi

a) Percorsi per profili professionali regolamentati

Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n. 15243

Operatore forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Operatore Forestale Responsabile DDUO 27/04/2009 n. 4096

Istruttore Forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n. 1331

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n. 1331

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n. 1331

Percorsi per figure professionali abilitanti

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

Responsabile tecnico dei veicoli a motore DDUO 28/05/2009 n. 5350

Percorsi per figure professionali abilitanti relativi esclusivamente all'offerta formativa Expo 2015

Somministrazione di alimenti e bevande secondo lo standard professionale e formativo approvato con D.G.R. IX/887 del 1/12/2010

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro

Sono erogabili i percorsi obbligatori abilitanti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 81/08 e ss.mm.ii. e, per la fascia 4, anche i percorsi formativi a ruolo (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza). Restano esclusi i percorsi formativi "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente".